



# RELAZIONE ANNUALE

2017

Approvata in data 15 marzo 2018

# RELAZIONE ANNUALE 2017

PREMESSA	p. 2
CAPITOLO 1 - Funzioni proprie	p. 4
CAPITOLO 2 - Il monitoraggio delle programmazioni televisive	p. 6
CAPITOLO 3 - Progetto "CoReCom Education 2017"	p. 8
CAPITOLO 4 – L'Altra Comunicazione	p. 12
CAPITOLO 5 - Attività delegate	p. 16
CAPITOLO 6 - Altre attività delegate	p. 37
CAPITOLO 7 - La par condicio	p. 38
CAPITOLO 8 – Statistica	p. 39
CAPITOLO 9 - Attività del Coordinamento nazionale CoReCom	p. 40
CAPITOLO 10 - Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26	p. 42

## **PREMESSA**

*ENRICA FERRI PRESIDENTE DEL CORECOM VALLE D'AOSTA*

IL CORECOM E' VICINO A CHI COMUNICA... questo è un passaggio che amo molto ricordare a chi mi chiede in cosa consiste esattamente l'attività del Comitato regionale per le Comunicazioni. Ed è proprio nei diversi modi con cui la comunicazione si esprime che il CoReCom trova la sua essenza e svolge le sue funzioni.

Comunicazione telefonica correttamente tutelata, comunicazione come opportunità per tutti di avere uno spazio nei programmi dell'accesso della sede regionale della RAI, comunicazione come tutela del pluralismo garantendo di poter ascoltare tutte le voci in periodo elettorale e non, comunicazione come insegnamento, come contatto con gli studenti degli Istituti superiori sul corretto utilizzo del web ma anche come stimolo a leggere la carta stampata e seguire i diversi notiziari televisivi in forma attiva e dinamica, comunicazione come consulenza in materia in ambito della Regione e del Consiglio. Vigilanza, garanzia e consulenza nella comunicazione ma anche interfaccia con la popolazione e con le sue esigenze di tutela e imparzialità, tutti ambiti nel quale operano e si sviluppano le molteplici attività del CoReCom.

Va inoltre sottolineato che il CoReCom è organo funzionale decentrato dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni(Agcom).

Con il 2017 si è concluso il quarto anno di attività dell'attuale Comitato, eletto nel dicembre del 2013 dal Consiglio Regionale. Un Comitato che ha sempre operato in maniera coesa e collaborativa, nell'interesse della collettività e ben supportato da una struttura che, se pur esigua (per non dire ridotta ai minimi termini) ha collaborato fattivamente e con grande operosità.

Il lavoro svolto nel corso dell'anno 2017 che il CoReCom della Valle d'Aosta sottopone all'attenzione del Consiglio regionale e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ampiamente e dettagliatamente illustrato nelle pagine che seguono, suddivise per

aree tematiche in relazione agli ambiti di azione, si pone in linea di continuità con gli anni precedenti, sia per quanto riguarda le funzioni delegate, sia per le proprie, che per le altre attività previste dal programma.

Non si può inoltre dimenticare che la fine del 2017 ha visto "nascere" il nuovo Accordo Quadro siglato tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni.

L'Accordo prevede che anche il CoReCom della Valle d'Aosta assuma nuove funzioni e nuove deleghe e, di conseguenza, la struttura si dovrà dotare di nuovo personale. Tutto ciò si concretizzerà con la sigla della specifica Convenzione fra Regione ed Agcom e consentirà al CoReCom di poter erogare alla popolazione valdostana nuovi e importanti servizi

A conclusione di questa mia breve introduzione alla Relazione annuale, ci tengo ad evidenziare come il CoReCom sia destinato ad avere sempre maggiore rilevanza istituzionale, andando a svolgere compiti diversi a tutela degli interessi della comunità. Compiti che si potranno pienamente realizzare solamente mantenendo un buon equilibrio di rapporti e di coordinamento tra le parti, Regione, Agcom e CoReCom stesso.

## CAPITOLO I – FUNZIONI PROPRIE

FRANCESCO CIAVATTONI RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA

### ❖ *I Programmi dell'accesso 2017*

Alla struttura operativa del Comitato compete l'attività di istruzione e gestione dell'accesso, previsto per soggetti aventi diritto, alle trasmissioni radiofoniche e televisive dell'emittenza pubblica (legge 14 aprile 1975 n.103).

Questa tipologia di programmazione, attuata in collaborazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, permette ad alcune categorie di associazioni e movimenti elencati nell'articolo 6 della l. n. 103/1975 di proporre delle trasmissioni radiotelevisive, attuate in forma autonoma o con la collaborazione gratuita della RAI, con durata massima di cinque minuti che illustrino programmi, progetti o tipologia della propria attività.

La richiesta deve essere inoltrata al CoReCom, tramite la compilazione di una domanda reperibile presso la sede del Comitato o dal sito internet [www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it) nella sezione "Programmi dell'accesso".

Il piano annuale 2017 ha visto la partecipazione di 8 soggetti.

❖ *Gestione del Registro Regionale delle Imprese di Comunicazione (RRIC)*

Le risultanze di questa attività sono periodicamente aggiornate e consultabili sul sito internet del CoReCom – [www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it) – alla pagina “Registro regionale delle imprese di comunicazione”.

## **CAPITOLO 2 – IL MONITORAGGIO DELLE PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE**

Il Comitato, considerato che uno dei suoi compiti istituzionali, oltre alla verifica del rispetto delle norme in materia di comunicazione politica e istituzionale nel corso delle competizioni elettorali, è il monitoraggio relativo al pluralismo politico dei partiti e movimenti politici presenti in Consiglio regionale, ribadisce la difficoltà di esercitare questa importante funzione di vigilanza in assenza di personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito.

In aggiunta alla funzione sopradescritta, si segnala che la normativa che regola la comunicazione al di fuori dei periodi elettorali ovvero la delibera AGCOM n. 200/00/CSP: “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali” rafforzata nelle successive disposizioni AGCOM n. 22/06/CSP e 22/07/CSP prevede che nelle trasmissioni di comunicazione politica, nell’ambito di cicli trimestrali di programmazione, vi sia una sostanziale parità di accesso tra partiti e movimenti. In questa categoria non sono compresi i notiziari e i telegiornali in quanto – per ovvie ragioni – non possono essere attuati principi di parità dato che la redazione di questi ultimi è incentrata sugli eventi che accadono giornalmente oltre che in tempi assai ridotti rispetto ad una tribuna politica o un generico programma di comunicazione. Anche per l’esercizio di questa importante funzione rimane essenziale la condizione che vi sia del personale dedicato e formato vista la delicatezza del compito e la norma della legge istitutiva del CoReCom, rafforzata da una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale nel 2014,

che richiede al CoReCom un costante monitoraggio del pluralismo politico sia per quanto riguarda le emittenti radiotelevisive locali che la concessionaria del servizio pubblico.

Nel corso del 2017, preso atto che dal 2015 non vi sono più emittenti locali aventi sede legale/operativa in Valle d'Aosta, la Struttura ha provveduto a monitorare a campione gli spazi informativi regionali di RAI 3.



## **CAPITOLO 3 – PROGETTO "CORECOM EDUCATION 2017"**

Gli studi più recenti sugli effetti dei media sui minori sono piuttosto concordi sulla necessità che una più approfondita conoscenza degli strumenti di comunicazione costituisca un potente fattore di protezione nei confronti dei possibili danni provocati dall'esposizione ai media. Il compito della scuola, supportata da specialisti di settore, è dunque anche quello di inserirsi, come attore significativo, in una rete relazionale che possa contribuire ad una migliore comprensione e quindi ad un corretto utilizzo delle nuove tecnologie. In tal senso, si moltiplicano i manuali rivolti a genitori e educatori contenenti le "istruzioni d'uso" per proteggere i bambini gli adolescenti e anche i maggiorenni da un uso eccessivo ed errato dei media, per accostarsi ad essi con maggiore consapevolezza e per avvalersene in ambito espressivo ed educativo ed è ormai consistente la produzione di saggi, ricerche e manuali che assumono questo punto di vista come centrale e si occupano di definirne presupposti, contenuti, percorsi, strumenti operativi.

Il CoReCom Valle d'Aosta, organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), sin dal 2004 ha realizzato progetti di educazione ai mass media indirizzati in particolare nei confronti di studenti delle medie superiori.

Nel contempo, i progetti intendono soprattutto valorizzare tutti quegli aspetti positivi che le nuove tecnologie di comunicazione hanno apportato al nostro modo di vivere ovvero una maggiore e immediata conoscenza del mondo che ci circonda, le potenzialità espressive ed educative delle nuove tecnologie, la capacità di valorizzare e potenziare tutte le intelligenze, le opportunità di

allargare degli orizzonti personali. In ambiente scolastico, alcuni specialisti sottolineano come le nuove tecnologie spingano in direzione di un superamento dell'approccio individualistico alla conoscenza, incentivando la cooperazione e le forme di apprendimento collaborativo.

## Caratteristiche principali

- ✓ Il progetto è completamente gratuito per gli istituti scolastici interessati. La fornitura di materiale didattico o della necessaria attrezzatura, ove non reperibile nella scuola, è a carico del CoReCom;
- ✓ Gli insegnanti sono coinvolti nella partecipazione in modo attivo e questo, non solo per ragioni di opportunità, ma anche perché terminata l'esperienza possano proseguire nel corso dell'anno scolastico sulle linee tracciate dal progetto nelle numerose attività connesse all'utilizzo di strumenti multimediali;
- ✓ La durata del progetto per la/le classe/i partecipante/i è fissata in 10/12 ore complessive suddivise in cinque moduli di lezione della durata variabile da 1 a 3 ore.

Considerato il target di età su cui si opera il progetto propone caratteristiche, nella maggior parte dei moduli, di forte coinvolgimento e meno discorsivo possibile: si ricorre quindi all'utilizzo di immagini, slides, audiovisivi e quant'altro è necessario per mantenere vivo l'interesse della lezione in corso.

Nel corso del 2017 lo stage è stato attivato presso i seguenti Istituti Scolastici:

- Istituto scolastico Liceo Scientifico E. Berard: dal 12.4.2017 al 21.4.2017

- Istituto scolastico Liceo Maria Adelaide: dal 24.10.2017 al 16.11.2017

## PROGRAMMA CORECOM EDUCATION 2017

### MODULO 1

✓ Inquadramento giuridico della comunicazione e dei suoi effetti: diritti e doveri della comunicazione cartacea, visiva e on line, diritto di rettifica e reati informatici.

Docente: Corrado BELLORA – Avvocato penalista, esperto in materia di diritto dell'informazione e reati di opinione nei mass media

### MODULO 2

✓ 1° modulo: Professione giornalista: come e perché;

✓ 2° modulo: Prova pratica di redazione di un testo scritto a commento di una notizia.

Docenti: Enrica FERRI, Walter BARBERO, Bruno BASCHIERA – Presidente e Consiglieri CoReCom Valle d'Aosta - Giornalisti

### MODULO 3

✓ 1°/2° modulo: Il monitoraggio dei canali televisivi: per una programmazione di qualità e lo sviluppo di senso critico. Come analizzare il contenuto dei telegiornali e notiziari;

✓ 3° modulo: Prova pratica di redazione di un notiziario

televisivo.

Docente: Francesco CIAVATTONE – Responsabile Struttura operativa CoReCom Valle d'Aosta

## MODULO 4

- ✓ La comunicazione emozionale nella scuola: comunico dunque sono. Essere positivi, aperti al confronto, empatici e solidali sono caratteristiche indispensabili e vincenti per l'essere umano, sia nei rapporti privati sia in quelli professionali.

Docente: Claudio CALI' - Esperto in comunicazione di massa e pubbliche relazioni

## MODULO 5

- ✓ Dibattito finale con gli studenti, docenti del corso e dell'istituto scolastico.

## MODULO 6

- ✓ Visita guidata alla sede regionale della RAI e partecipazione alla messa in onda della Voix de la Vallée - Notiziario radiofonico regionale

Nel 2018 sono già stati programmati i corsi presso l'ITIP Innocenzo Manzetti e il Liceo Scientifico di Aosta con ulteriori novità nel programma dei corsi che riguarderanno anche il fenomeno del cyberbullismo.

## CAPITOLO 4 – "L'ALTRA COMUNICAZIONE"

### MAI DIRE...COMUNICAZIONE

Aosta 23 NOVEMBRE 2017 ore 21.00, Salone Maria Ida Viglino  
Palazzo Regionale



La televisione e la carta stampata alimentano, animano e influenzano continuamente la vita intellettuale, affettiva e sociale della collettività. I “protagonisti” che utilizzano questi svariati

sistemi di comunicazione sono spesso artefici di una forte influenza su tutti e in particolare sui giovani, che attingono elementi importanti per costruire la propria identità e la propria visione del mondo, i propri modelli di comportamento sociale piuttosto che la rappresentazione della società in generale.

In quest'ottica, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Valle d'Aosta a partire dal 2005, oltre che ad avviare nelle scuole il progetto “Educazione ai mass media”, ha deliberato di promuovere una serie di Conferenze tematiche aventi come comune denominatore alcuni dei molteplici mezzi e/o tipologie di “comunicazione”, la cui espressione passa anche attraverso la carta stampata e/o la televisione (vd. ad es: Fumetto, Cinema, Teatro, Letteratura, Musica, Pubblicità, Fotografia ecc), proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica, attraverso l'esperienza di grandi professionisti, sulla necessità di meglio conoscere e valutare tutti gli aspetti oggetto di informazione.

Il programma prevede che, nel corso della Conferenza serale, i Relatori hanno modo di raccontare la propria esperienza di “comunicatori” attraverso l'attività di cui sono o sono stati protagonisti. Al termine della serata è possibile per il pubblico intervenuto porre delle domande.

In questa ottica, sono già stati organizzati dal 2005 numerose conferenze che hanno avuto un grande successo di pubblico e in particolare:

- ✓ Disegnare la comunicazione: il Fumetto – Aosta 22 aprile 2005 – Relatore: Alfredo CASTELLI, creatore e sceneggiatore di “Martin Mystère”;

# RELAZIONE ANNUALE 2017

- ✓ Arte, Letteratura e Comunicazione - Aosta 15 dicembre 2005 – Relatore: Vittorio SGARBI;
- ✓ Pensieri e Parole: incontro con un Maestro – Aosta 16 novembre 2006 – Relatore: MOGOL.
- ✓ Il Teatro: Comunicare tra finzione e rappresentazione della realtà - Aosta 10 dicembre 2007 – Relatore: Luca BARBARESCHI;
- ✓ Il Cinema: un Sogno per comunicare Realtà – Aosta 11 dicembre 2008 – Relatore: Michele PLACIDO
- ✓ La comunicazione scientifica: Raccontare la scienza – Aosta 13 dicembre 2009 – Relatore: Piergorgio ODIFREDDI
- ✓ La comunicazione del quotidiano – Aosta 19 gennaio 2011 – Relatore: Beppe SEVERGNINI.
- ✓ La televisione che vorrei – Aosta 25 gennaio 2013 – Relatore: Giulio BASE.
- ✓ Esistono gli Eroi? - Aosta 25 febbraio 2016 - Relatori: Claudio COSTA, Loris CAPIROSSI, Virginio FERRARI, Alex ZANARDI, Luca DELLI CARRI.
- ✓ Il bivio della comunicazione...L'Avenir de l'information - Aosta 14 dicembre 2016 - Relatori: Peter GOMEZ e Tidiane DIOH

La conferenza del 2017 è stata incentrata sulla presenza della Gialappa's Band nelle persone dei suoi componenti Marco Santin e Giorgio Gherarducci con la qualificata partecipazione del più importante autore televisivo Marco Posani e di Claudio Calì nelle vesti di voce e conduzione della serata. I Relatori, con esempi pratici e filmati, hanno raccontato il modo di fare e di scrivere la

comunicazione negli ambiti della comicità e della satira con particolare riguardo all'espressione in voce senza la presenza video o, nel caso di Posani, nella penna, essendo uno dei più grandi autori italiani di testi e programmi televisivi.

La conferenza ha avuto un grandissimo successo di pubblico tanto che si è dovuto ricorrere all'apertura di una seconda sala dotata di impianto di video per favorire l'ingresso di tutti i partecipanti.



## **CAPITOLO 5 - ATTIVITÀ DELEGATE**

### **IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA GESTORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI IN VALLE D'AOSTA - RAPPORTO 2017**

*FRANCESCO CIAVATTONE - RESPONSABILE STRUTTURA OPERATIVA CORECOM VALLE D'AOSTA*

Dal 1° gennaio 2004, il CoReCom Valle d'Aosta esercita alcune funzioni delegate in materia di comunicazione così come previsto dalla convenzione firmata dai Presidenti dell'AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), della Regione Valle d'Aosta e del CoReCom ai sensi della legge n. 249/1997 e della legge regionale n. 26/2001.

Tra queste la più importante dal punto di vista del servizio al cittadino e dell'impegno in risorse umane ed economiche è il "tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori di servizi di telecomunicazioni ed utenti".

Questa attività rientra in quella forma di risoluzione stragiudiziale, da tempo diffusa nei paesi anglosassoni, delle controversie che, sotto la sigla ADR (Alternative Dispute Resolution), qualifica il procedimento attraverso cui un terzo (il Conciliatore) aiuta le parti, tramite la sua funzione di mediatore, a comporre una lite.

Diversamente da altri casi, nelle controversie tra utenti e gestori di servizi di telecomunicazioni, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il CoReCom è obbligatorio prima di poter ricorrere alla giustizia ordinaria; proprio in virtù di questa

obbligatorietà, il legislatore ha disposto che il tentativo di conciliazione presso il CoReCom sia totalmente gratuito.

Sul sito internet del CoReCom Valle d'Aosta [www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it), nella sezione "Controversie/Conciliazioni", sono reperibili la normativa, la modulistica e le nozioni necessarie per una completa informazione su questo importante istituto giuridico.

*N.B.: Per favorire una consultazione più funzionale, la divisione in paragrafi segue il testo vigente della Delibera 173/07/CONS - Allegato A – concernente: Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*

## § 1


### Articolo 2

#### Ambito di applicazione

*1. ... sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.*

All'articolo 1 dell'Allegato A al Regolamento, l'utente è così definito: ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.

Vediamo dunque il grafico relativo alla tipologia di utenti che hanno usufruito del servizio di conciliazione presso il CoReCom:




Possiamo notare che la maggioranza degli utenti sono privati cittadini anche se la vastità di offerte nella telefonia mobile e fissa

sta coinvolgendo sempre di più le ditte, le aziende, le attività professionali che, per funzioni e numero di dipendenti, hanno sovente necessità di abbinare alla telefonia fissa, l'utilizzo di internet e dei cellulari per formare la cosiddetta "rete aziendale".

Corre l'obbligo di ricordare che gli utenti di qualsiasi tipologia possono presenziare da soli alle udienze senza quindi l'obbligo di essere assistiti da un legale, da un consulente piuttosto che da un'associazione dei consumatori.

Rappresentiamo nel grafico successivo il dato percentuale rispetto alla tipologia di assistenza agli istanti da dove si evince che la maggioranza degli utenti presenta e segue autonomamente la pratica di conciliazione.




# RELAZIONE ANNUALE 2017

Nel caso in cui intendano essere rappresentati da questi soggetti in nessun caso le eventuali spese sostenute possono essere oggetto di rimborso nell'ambito del procedimento conciliativo.

Nel corso del 2017 sono state presentate allo Sportello conciliazioni 309 istanze (+58 rispetto al 2016) concentrate in 42 giornate/udienze con una media mensile di oltre 30 istanze discusse considerando, peraltro, l'impossibilità di convocare nel mese di agosto per l'indisponibilità degli operatori a presenziare. Naturalmente in questo computo sono comprese anche le ultime istanze presentate nel mese di dicembre 2016, che sono state discusse nel corso del mese di gennaio 2017.

Nel grafico sottostante viene rappresentato il numero di istanze presentate dal 2004 al 2017.

Istanze presentate 2004\_2017



Il dato statistico complessivo che comprende tredici anni (2004-2017) di esercizio del tentativo obbligatorio di conciliazione è rilevante: circa 3000 istanze presentate, istruite ed esaminate in udienza con una percentuale media di accordo positivo superiore all'85% con una tempistica di istruttoria e risoluzione delle pratiche non certo facilmente riscontrabili in altri settori della Pubblica Amministrazione.

Tornando al 2017 si sottolinea l'ottimo risultato raggiunto dell'anno circa la durata del procedimento conciliativo.

Nonostante la cronica carenza di personale e l'aumento delle istanze rispetto all'anno precedente, la durata media del procedimento si è assestata ben al di sotto della previsione regolamentare.

Infatti, a fronte della norma che prevede la chiusura del procedimento relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione in 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (e ciò per permettere a chi volesse immediatamente adire alla via giudiziale di considerare esperimento il tentativo), grazie all'ottimo lavoro svolto dallo Sportello di conciliazione e alla collaborazione nella gestione delle pratiche avviata con la maggior parte degli operatori della telefonia, nel corso del 2017 il dato medio per il completamento del procedimento amministrativo è stato di 27 gg<sup>1</sup>.

Questo importante risultato raggiunto va ascritto al grande impegno personale di tutta la struttura oltre che all'elevato livello di professionalità raggiunto che permette di gestire al meglio ogni fase

---

<sup>1</sup> Nel conteggio sono computate anche le udienze rinviate su richiesta motivata delle parti mentre viene escluso il periodo di chiusura delle aziende telefoniche dall'1 al 31 agosto.

del procedimento nel delicato rapporto tra i vari soggetti del “sistema” conciliazioni.

A questo proposito corre l’obbligo di sottolineare ancora una volta che la situazione di precarietà del personale impiegato (con contratto a tempo determinato) implica un frequente turn over che non permette una stabilizzazione dei dipendenti applicati a tali mansioni.

Poiché è del tutto evidente che il lavoro da svolgere, essendo estremamente specifico, è molto diverso dalla maggioranza dei posti in Amministrazione regionale (vd. conoscenza approfondita delle norme e degli aspetti tecnici in materia di telecomunicazioni, continuo contatto con il pubblico, con le associazioni dei consumatori, studi legali e con gli uffici legali dei gestori ecc.) ne consegue che cambiando continuamente il personale destinato a tali funzioni è necessario prevedere un percorso di formazione dei nuovi assunti senza peraltro poter rallentare le attività istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni del CoReCom.



## § 2

### Articolo 5

#### *Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio*

*1. Fermo restando l'obbligo di informare l'utente con congruo preavviso, l'operatore, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, può disporre la sospensione del servizio solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento.*

*2. ...omissis...*

*3. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero nel corso della relativa procedura, può chiedere al Co.re.com l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera e) della legge 14 novembre 1995, n. 481.*

*4. ...omissis...*

*5. ...omissis...*


*6. ...omissis...*

*7. Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.*

*8. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore, applicando i commi 6 e seguenti del presente articolo.*

*9. I provvedimenti adottati a norma del presente articolo devono essere eseguiti entro il termine da essi indicato. In caso di inottemperanza il Co.re.com competente ne informa tempestivamente la Direzione. Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 1 comma 31 della Legge.*

Il procedimento amministrativo relativo ai provvedimenti temporanei, tecnicamente denominati GU5 (dal nome del relativo modulo da compilare a cura dell'utente), sono di fatto suddivisi in due distinte fasi: la prima è sostanzialmente una richiesta di chiarimenti che il CoReCom inoltra al gestore sulla base di un'istruttoria preventiva di ammissibilità della domanda pervenuta dal ricorrente; la seconda fase (il provvedimento vero e proprio), nel caso in cui il gestore non abbia provveduto alla riattivazione del servizio, ha una valenza di tipo ordinatorio quando, sulla base di una mancata o insufficiente motivazione, viene imposto un termine molto breve per la riattivazione del servizio sospeso o la cessazione dell'abuso. La tabella successiva riporta i dati dei GU5 presentati nel 2017 e i relativi esiti:



Rispetto al 2016 si riscontra una diminuzione (- 14) delle richieste di intervento da parte degli utenti rispetto a presunti abusi o comportamenti scorretti posti in essere dai gestori così come dei provvedimenti temporanei emessi dal CoReCom (- 5).

Peraltro, la procedura legata all'istruttoria del formulario GU5, come precisata dal sopracitato art. 5 della delibera AGCOM 173/07/CONS, prevede una tempistica di dieci giorni per la conclusione del procedimento, legata ovviamente alla natura d'urgenza del provvedimento, che può valere ancora oggi per le sospensioni della linea o dei servizi in ragione di problemi amministrativi (ad es.: mancato pagamento di fatture con conseguente disattivazione della linea e successiva richiesta di ripristino). Questa tipologia di disagio tuttavia rappresenta oramai meno del 3% della casistica per cui viene richiesto l'intervento del CoReCom.

Invero oggi siamo di fronte a problematiche tecnicamente più complesse derivanti dalla migrazione delle linee o dei servizi tra un operatore e l'altro, dall'attivazione di servizi mai richiesti, dall'esercizio del diritto di recesso con conseguente rientro con l'operatore di telefonia precedente ecc. Il tutto risulta essere ancora più complicato se i ricorrenti sono una ditta, una società di servizi o un esercizio commerciale che subiscono ingenti danni economici dall'assenza per lunghi periodi della linea telefonica piuttosto che del collegamento in internet.

Concludendo si sottolinea comunque ancora una volta come il metodo adottato dall'Ufficio CoReCom di mettere a disposizione settimanalmente ai gestori per il tramite delle cartelle informatiche virtuali le istanze giacenti (dunque in largo anticipo rispetto alla

convocazione dell'udienza) permette di mantenere quantomeno contenuto il numero di GU5 in corso di procedimento.

## § 3

### Articolo 12

#### Esito della conciliazione

*1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si dà atto dell'accordo, specificandone il contenuto.*

*2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto, oltre che dalle parti, dal responsabile della procedura designato dal Co.re.com territorialmente competente, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2 comma 24, lettera b, della legge n. 481 del 1995.*

*3. Se in udienza non si raggiunge l'accordo, su tutti o alcuni dei punti controversi, il responsabile del procedimento redige un sintetico verbale in cui si annota esclusivamente che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione parziale sulla quale concordano, ovvero le rispettive proposte di componimento.*


*4. Se uno o entrambe le parti non compaiono in udienza, il responsabile del procedimento dà atto nel verbale dell'esito negativo della procedura di conciliazione. Tuttavia, se l'assenza è dipesa da giustificati motivi prontamente comunicati, il responsabile del procedimento fissa una nuova udienza, dandone comunicazioni alle parti.*

Nel corso del 2017 i verbali di accordo sono stati 153 ai quali bisogna aggiungere gli 83 accordi transattivi pre-udienza intervenuti tra le parti su impulso del CoReCom per un totale esiti positivi pari all'83% delle istanze pervenute (i dati comprendono anche le ultime istanze del 2016 convocate in udienza nel mese di gennaio 2017).

I verbali negativi risultano essere a 33 mentre i mancati accordi per assenza della controparte sono 15 (-34 rispetto all'anno

precedente)<sup>2</sup>. Il dato forte in diminuzione relativo ai verbali negativi per l'assenza dei rappresentanti degli operatori è determinato dall'adesione di altri operatori (rispetto alla prassi degli anni precedenti) alle udienze in modalità audioconferenza che oltre a ciò ha nettamente migliorato il trend dei verbali di accordo avendo un'alta percentuale di chiusura positiva delle controversie.

Vediamo nel grafico successivo i dati complessivi delle istanze presentate riferiti alle udienze 2017:



La percentuale del 5% riferita alla mancata comparizione del gestore telefonico, considerata la non obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione, è comunque un dato in forte diminuzione rispetto agli esiti del 2016.

<sup>2</sup> Il dato si riferisce alla mancata partecipazione del gestore convocato in udienza.

Ciò è principalmente dovuto (*vd. supra*), come evidenziato nelle successive pagine dei dati disaggregati per gestore, ai dati riferibili agli operatori che ora partecipano in audioconferenza rispetto alla tendenza del passato dove importanti aziende non presenziavano alle udienze né formulavano proposte transattive rispetto ai ricorsi ricevuti.

Peraltro alcuni operatori come Fastweb, Sky Italia, Bt Italia e Tiscali ancora ad oggi non aderiscono in alcun modo alle convocazioni per la discussione delle istanze mantenendo quindi vivo il dato sulle mancate comparizioni in udienza.

Se teniamo conto invece degli esiti nelle udienze effettivamente svolte la percentuale di accordo raggiunto risulta essere oltre il 95% il che conferisce un primato difficilmente eguagliabile per qualsiasi altro ente pubblico che si occupa di risoluzione di conflitti tra utenti e gestori di servizi destinati alla comunità.

Tenuto conto della statistica possiamo quindi affermare, senza poter essere smentiti, che la conciliazione funziona e risolve i problemi degli utenti in modo assai rapido senza gravare, oltremodo, sulla giustizia ordinaria.

Per il raggiungimento di questi obiettivi oltre alla professionalità e competenza dello sportello conciliazioni, molto importante è stata anche la procedura rapida ed efficace di gestione delle pratiche conciliative - messa a punto dalla struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta - con la quale interagiscono i gestori operanti sul nostro mercato.

Infatti - praticamente in tempo reale - ogni istanza depositata dai ricorrenti presso lo Sportello conciliazioni viene messa a

disposizione del gestore tramite l'inserimento della stessa in una cartella virtuale collocata all'interno del sistema informatico così che ogni operatore può, tramite un accesso con login e password dedicata, consultare la pratica ed estrarre la documentazione necessaria. In tal modo avendo immediata contezza di un'istanza:

- Si evitano, nel rispetto dell'art. 5 della Delib. 173/07/CONS e succ. mod., alcuni casi di sospensione delle linee telefoniche in attesa di giungere in udienza;
- Si accelera ulteriormente la procedura conciliativa in quanto i gestori possono eventualmente contattare con anticipo gli utenti e proporre una soluzione in tempi brevi rispetto alla convocazione dell'udienza.

Anche la successiva gestione degli esiti delle udienze è completamente gestita in modo informatico per cui i gestori che non partecipano alle udienze sono in grado di visionare i verbali di mancata comparizione il giorno stesso dell'avvenuta convocazione.

Questa procedura ha oltremodo garantito il rispetto delle normative sull'eliminazione del documento cartaceo nella PA consentendo, di conseguenza, un notevole risparmio economico.




## § 4

### *Partecipazione alle udienze*

Per quanto concerne la partecipazione alle udienze, si segnala la costante adesione di Telecom Italia (che peraltro presenza anche fisicamente per le istanze che fanno riferimento al 187), di WindTre, Vodafone SpA (per il tramite delle proposte pre-udienza) e RTI Mediaset. Si conferma la tendenza in negativo circa l'adesione di alcuni gestori (Fastweb, BT Italia, Tiscali e Sky Italia) al di là di rari casi dove è stato utilizzato lo strumento della pre-conciliazione. Per gli altri gestori, le poche istanze pervenute, non possono essere oggetto di statistiche significative.

Sull'insieme delle udienze si evidenzia un consistente aumento, rispetto all'anno precedente, dei ricorsi presentati contro il gestore Telecom Italia (+63) oltre una sostanziale conferma dei numeri per i rimanenti gestori.

Nel grafico successivo sono riportate le percentuali 2017.



## § 5

### A) TIPOLOGIA DELLE ISTANZE<sup>3</sup>

Mancata o parziale fornitura del servizio	90
Interruzione o sospensione di servizi	66
Ritardo nella fornitura di servizi	24
Fornitura di prodotti/servizi non richiesti	52
Modifiche contrattuali	39
Fatturazione/addebiti non giustificati	209
Traffico non riconosciuto	38
Mancata portabilità	23
Trasparenza contrattuale	83
Mancato inserimento elenchi	0
Costi per recesso	58

<sup>3</sup> Per alcune istanze la tipologia delle problematiche può essere molteplice (NdR)

## B) VALORE ECONOMICO MEDIO

Anno	Valore economico medio conciliazioni
2016	€ . 250,36
2017	€ . 388,00 <sup>4</sup>

Con riferimento ai dati riportati nella tabella A in aumento costante sono le problematiche di fatturazioni e addebiti non giustificati oltre alla trasparenza contrattuale e alla mancata fornitura di servizi richiesti a cui si lega una problematica importante ovvero quella legata alla migrazione della linea fissa e dell'ADSL in particolare per quello che riguarda le piccole aziende, le ditte e le società operanti nel commercio. Le necessità che queste categorie d'impresa hanno nel lavoro quotidiano è quello di poter utilizzare connessioni rapide e sostanzialmente affidabili considerando che oramai una notevole fetta di mercato interagisce con il web, la mail ecc. per le ordinazioni piuttosto che i contatti di assistenza ecc.

In questi casi sovente si riscontrano anomalie sia nella gestione tecnica delle linee ADSL (distacchi temporanei per guasti, mancato raggiungimento di uno standard accettabile di velocità della linea ecc..) sia in quella contrattuale (ad es.: offerte vantaggiose proposte da agenti commerciali poi non attuate nel loro complesso) il che comporta sovente uno spostamento di questi utenti da un gestore all'altro il tutto condito da problemi di penali, costi dell'operatore e richieste di danni sopravvenuti fino al compimento della number

<sup>4</sup> Si tenga presente che non per tutte le istanze è possibile calcolare il relativo valore economico.

portability che elevano sicuramente il livello di difficoltà relativo alla ricerca dell'accordo in sede conciliativa.

Per concludere è utile riportare anche il dato economico complessivo 2017 pari a oltre €. 110.000,00 derivante dalle somme riconosciute e corrisposte dai gestori della telefonia agli utenti valdostani che hanno raggiunto un accordo in conciliazione tramite indennizzi, rimborsi, storni di fatture ecc.

## CAPITOLO 6: ALTRE ATTIVITÀ DELEGATE

### ❖ *Diritto di rettifica/Sondaggi*

Per quanto concerne il diritto di rettifica non vi sono state richieste di intervento da parte di utenti mentre, in ordine al rispetto della normativa in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, non sono state riscontrate violazioni a seguito di una costante verifica posta in essere dalla struttura operativa del CoReCom sia per quanto concerne i periodi elettorali relativi alle elezioni amministrative sia nei controlli “a campione” attuati nel corso del 2017.

## *CAPITOLO 7: LA PAR CONDICIO*

Per quanto concerne gli appuntamenti elettorali che si sono svolti nel 2017 il CoReCom ha attivato, come di consueto, le modalità di controllo legate al rispetto della par condicio senza peraltro dover intervenire sia d'ufficio che sulla base di eventuali segnalazioni di presunte violazioni della legge n. 28/2000.

A seguire il Comitato coadiuvato dalla struttura operativa ha operato il controllo sugli introiti relativi alla pubblicità elettorale da parte degli editori come previsto dalla normativa regionale vigente non rilevando alcuna violazione.

## *CAPITOLO 8: STATISTICA*

Il Comitato ha effettuato nel corso dell'anno 2017 n. 10 riunioni, adottando 6 deliberazioni, nelle seguenti date:

❖ 27 FEBBRAIO 2017, 20 MARZO 2017, 4 MAGGIO 2017, 12 GIUGNO 2017, 17 LUGLIO 2017, 21 AGOSTO 2017, 25 SETTEMBRE 2017, 2 OTTOBRE 2017, 20 NOVEMBRE 2017, 22 DICEMBRE 2017.

## **CAPITOLO 9: ATTIVITA' DI COORDINAMENTO NAZIONALE**

### **COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CORECOM**

Il Coordinamento nazionale nel corso del 2017 ha rinnovato i suoi organi di vertice.

La Presidente del CoReCom Valle d'Aosta Enrica FERRI è stata confermata, per la terza volta consecutiva, nell'Esecutivo nazionale con la delega ai rapporti con il Tavolo tecnico dei Dirigenti/Segretari CoReCom. Questo ha comportato, oltre a un maggior impegno personale della Presidente, un coinvolgimento attivo di tutto il Comitato.

Nel corso del 2017 i rappresentati del Comitato hanno Partecipato attivamente ad attività formativa e culturale con l'adesione della Valle d'Aosta a seminari territoriali e progetti in materia di tutela dei minori.

La Presidente è anche stata relatrice nel mese di dicembre a Bolzano in un convegno in materia di mass media e tutela delle minoranze linguistiche dove, confrontandosi con la realtà avanzata della provincia altoatesina ma anche con i colleghi del Friuli Venezia-Giulia e della Sardegna, ha relazionato sull'utilizzo e degli spazi che la sede regionale della RAI assegna alla lingua francese e al francoprovenzale. Grande impegno è stato profuso durante i coordinamenti nazionali per addivenire alla formulazione del nuovo Accordo Quadro ma anche ad iniziative in materia di media e minori e di cyberbullismo. Il Coordinamento si è riunito nelle seguenti date:

❖ 12 GENNAIO 2017, 22 FEBBRAIO 2017, 17 MAGGIO 2017, 14 SETTEMBRE 2017, 16 NOVEMBRE 2017, 12 DICEMBRE 2017



## **TAVOLO TECNICO NAZIONALE DIRIGENTI/SEGRETARI CORECOM**

Per quanto riguarda invece il Tavolo tecnico nazionale dei Dirigenti/Segretari CoReCom, istituito presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province Autonome, il Responsabile della Struttura operativa del CoReCom Valle d'Aosta Francesco CIAVATTONE e il Direttore del CoReCom Calabria Rosario CARNEVALE sono stati riconfermati nel ruolo di Coordinatori nazionali e, in tale veste, hanno proseguito l'intenso lavoro per la predisposizione, in collaborazione con i vari soggetti interessati, del nuovo Accordo Quadro in materia di attività delegate da Agcom ai CoReCom che, a distanza di sei anni dall'ultimo documento di delega di funzioni è stato poi siglato dalle parti in data 28 novembre 2017. Inoltre particolare attenzione è stata dedicata ad altre importanti tematiche quali la proposta per le nuove linee guida in materia di monitoraggio e vigilanza sull'emittenza locale anch'esse ferme da anni e regolate ancora sul sistema trasmissivo analogico, alle osservazioni sul nuovo regolamento concernente le procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, alla predisposizione di un documento comune per la gestione, da parte dei Consigli regionali e dei CoReCom dei fondi Agcom per l'esercizio delle funzioni delegate. Altro importante contributo del Tavolo riguarda il supporto fornito ad Agcom in merito alla predisposizione del nuovo software denominato ConciliaWeb che dovrà essere attivato, presumibilmente nel 2018, dotando così i CoReCom di un unico sistema informatico centralizzato per la gestione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche.

Il Tavolo tecnico si è riunito nelle seguenti date:

❖ 19/20 GENNAIO 2017, 21/22 FEBBRAIO 2017, 12/13 APRILE 2017, 25/26 MAGGIO 2017, 6/7 LUGLIO 2017, 20 LUGLIO 2017, 27 LUGLIO 2017, 5/6 SETTEMBRE 2017, 5/6 OTTOBRE 2017, 9/10 NOVEMBRE 2017, 14/15 DICEMBRE 2017.

## **CAPITOLO 10: LEGGE REGIONALE 4 SETTEMBRE 2001, N. 26**

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

(Testo vigente con le modifiche apportate dalle Leggi Regionali L.R. 18 gennaio 2007, n. 1, L.R. 1° agosto 2011, n. 22 e L.R. 27 marzo 2012, n. 7)

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

### **Art. 2 (Natura)**

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

### **Art. 3 (Composizione e durata in carica)**

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di

immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

## Art. 4

### (Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

Ibis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

## Art. 5 (Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:
- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
  - b) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla;
  - c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

## Art. 6 (Dimissioni)

1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori.

## Art. 7 (Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

## Art. 8 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:
- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
  - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
  - c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione.

## Art. 9

### (Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, con voto unanime, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con voto unanime, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

## Art. 10

### (Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:

- a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
- b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

3bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.

## Art. 11

### (Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

## Art. 12

### (Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:
  - 1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
  - 2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici;

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali;

6bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale);

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'ARPA e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

## Art. 13

### (Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

- 4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);
  - 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
  - 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);
  - 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);
  - 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);
  - 9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);
  - 10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);
  - 11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);
  - 12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;
- d) funzioni istruttorie, in materia di:
- 1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);
  - 2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).
3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare.
5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

## Art. 14

### (Programmazione delle attività del Comitato)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del



programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscriverne nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

## Art. 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

## Art. 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

## Art. 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.
3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

## Art. 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

## Art. 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figurì la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

## Art. 20

(Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41)

Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11. Sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41

## Art. 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

## Art. 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico l.l.l. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.l. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato I del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

a) quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato I del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

b) quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale.

4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.



## **CORECOM VALLE D'AOSTA**

Castello di Montfleury  
Via Piccolo San Bernardo, 39 - 11100 AOSTA (I)

Segreteria Comitato e Struttura operativa  
Tel. (+39) 0165/52.62.88

Sportello Conciliazioni  
Tel. (+39) 0165/52.62.93

Fax: (+39) 0165/52.62.85

[www.corecomvda.it](http://www.corecomvda.it)

MAIL: [info@corecomvda.it](mailto:info@corecomvda.it)

PEC: [corecomvda@legalmail.it](mailto:corecomvda@legalmail.it)

Orario di apertura al pubblico:  
martedì dalle ore 9.00 alle 12.00